

In tale contesto criminoso si rivelava prezioso l'aiuto della coimputata You Mingming, la quale forniva alla società l'immane supporto logistico nelle operazioni di esportazione transfrontaliera di rifiuti verso la Repubblica Popolare Cinese, utilizzando indebitamente la licenza d'importazione (AQSIQ), rilasciata a favore della Yatzen Promotion, di cui la donna era amministratrice, al fine di effettuare spedizioni di rifiuti plastici, nonché predisponendo "certificati di avvenuta ispezione dei carichi prima della spedizione" (CCIC), ideologicamente e materialmente falsi, che la stessa You Mingming provvedeva a redigere personalmente. Con tali modalità, venivano illecitamente esportati rifiuti costituiti da lana di roccia, lana di vetro, guaine catramate, materiali isolanti e imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

In questa vicenda colpisce l'elevato numero di imprese che conferivano illecitamente i loro rifiuti alla Levio Loris srl e così tra le imprese conferitrici figura: 1) la Gironde Servizi Ecologici, che nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, ha conferito decine di tonnellate di flaconi di fitofarmaci, ancora contenenti residui di sostanze pericolose, accompagnati da FIR, nei quali venivano falsamente descritti come imballaggi in materiali misti non pericolosi; 2) la Montello spa, azienda *leader* nel settore del recupero dei rifiuti plastici, che negli anni anzidetti ha conferito, con un falso codice CER, decine di tonnellate di scarti non recuperabili delle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti, costituiti da balle di polistirolo, polietilene e plastica di varia consistenza e colorazione; 3) la Destro Roberto Eredi srl, che negli anni anzidetti ha conferito, con un falso codice CER, decine di tonnellate di miscellanee di rifiuti eterogenei della più svariata natura e anche pericolosi; 4) "La vetri" srl, che conferiva rifiuti provenienti da proprio impianto di trattamento, in gran parte composto da taniche/flaconi/contenitori originariamente contenenti sostanze etichettate come "corrosive", "irritanti", "pericolose", "combustibili", in relazione al quale venivano esibiti formulari recanti indicazioni false sulla natura dei rifiuti (classificati con il codice CER 19 12 04, proprio dei rifiuti di plastica e gomma derivati dal trattamento di altri rifiuti, sebbene si trattasse di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose CER 15 01 10*).

Per quanto riguarda le posizioni degli altri undici imputati, ai quali sono contestati gli stessi reati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, nell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito che le stesse sono state stralciate e trasmesse per competenza alla procura della Repubblica in Venezia, a seguito della riforma, introdotta con l'articolo 11 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, del codice penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione al procedimento penale n. 7019/11 r.g.n.r. (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi), è stata acquisita agli atti (doc. 51/1) la richiesta di rinvio a giudizio di 14 coimputati di Levio Loris per i reati di cui agli articoli 416 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E' stata altresì acquisita la sentenza del gup del tribunale di Venezia, in data 4 luglio 2012, irrevocabile il 29 ottobre 2012 (docc. 321/2 e 444/2), da cui risulta che 7 dei quattordici imputati (Malfatti, Capuzzo, Ragazzo, Boschetto, Marella, Varotto e Soranzo) hanno definito le rispettive posizioni, con sentenza di patteggiamento, con pene varianti da anni uno, mesi quattro di reclusione ad anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre per gli altri imputati è stato emesso il decreto che dispone il giudizio in data 4 luglio 2012 (data comune alla sentenza citata) avanti il tribunale di Padova.

In conclusione, le vicende di questo processo, al di là di alcune problematicità processuali verificatesi, a seguito dell'entrata in vigore della norma contenuta nell'articolo 11 comma 1, legge 13 agosto 2010 n. 136, che attribuito alla direzione distrettuale antimafia la competenza per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pone più di qualche interrogativo sull'efficacia dei controlli, considerato che un'attività illecita di tali dimensioni, esercitata presso ben quattro impianti, collocati in diverse comuni del Veneto (Grantorto, Selvazzano Dentro, Vigonza e Badia Polesine), ha potuto svolgersi impunemente per tanti anni.

8.2 - Ecolando srl

A sua volta, il questore di Padova ha riferito che numerose sono le violazioni di legge da parte di gestori di impianti autorizzati e, a tale proposito, ha parlato di una indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, unitamente al Corpo forestale dello Stato di Venezia, concernente la falsificazione delle certificazioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Falsimonia", hanno subito la misura cautelare degli arresti domiciliari i due titolari della Ecolando srl, Lando Tiziano (classe 1950) e Lando Nicola (classe 1975), che avevano impianti a Sant'Angelo Piove di Sacco (PD) e a Fossò (VE). Comunque, della Ecolando e delle illecite attività svolte dai due Lando, padre e figlio, si è ampiamente parlato nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia.

9. Le altre attività di indagine

Quanto alle altre attività illecite nello specifico settore dei reati ambientali, il prefetto di Padova, nella sua relazione (doc. 46/1), dopo aver posto in evidenza l'assenza nel territorio patavino di fenomeni di stampo mafioso, ha segnalato due vicende, ormai datate, concernenti l'impiego di

rifiuti inquinanti (metalli pesanti) di provenienza C&C, di cui si è detto, nella realizzazione di sottofondi stradali. Una prima vicenda è avvenuta negli anni 2004-2005, in località Cavalcavia Camerini Guicciardini, in Padova, mentre la seconda è avvenuta nel 2007, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "nuova statale del Santo", attuati da Veneto Strade, nel 2° lotto dei lavori, tratto tra San Michele delle Badesse e Resana, comprese le rampe di accesso, che hanno visto l'utilizzo, per la realizzazione dei rilevati e sottofondi stradali, delle scorie di fonderia della Fonderia Riva di Verona, "lavorate" presso l'impianto della Ditta Benini s.r.l. di Lavagno (VR) e considerate Materie Prime Secondarie.

Viceversa, gli accertamenti dell'ARPA Veneto hanno consentito di accertare che in realtà non erano state seguite le procedure previste dalla legge per il riutilizzo di tali materiali, tant'è che era stata rilevata una concentrazione di cromo superiore ai limiti prescritti. Nella relazione del comando provinciale di Padova della Guardia di finanza (doc. 52/1), si legge che l'azione complessivamente svolta sul territorio di competenza dai dipendenti Reparti nel contrasto al traffico dei rifiuti ha portato, nel periodo gennaio 2009-ottobre 2014, a 16 interventi operativi (all.2), che hanno consentito di riscontrare 17 violazioni, di denunciare 11 persone e di porre sotto sequestro circa 214 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi nonché aree demaniali e terreni per oltre 5.500 metri quadri.

A sua volta, il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, Daniela Famiglietti, nella relazione prodotta (doc. 28/2) riporta alcuni significativi dati relativi alle attività che, nel periodo 2009-2014, hanno interessato il settore della gestione dei rifiuti, posto che sono stati accertati n. 122 illeciti amministrativi, per l'importo complessivo di 150.000 euro, nonché n. 69 ipotesi di reato, con il conseguente deferimento all'autorità giudiziaria di 97 persone. In particolare, sono stati eseguiti accertamenti, che hanno investito lo smaltimento e il recupero dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi. Tali accertamenti, alcuni dei quali sono tutt'ora in corso, hanno interessato il recupero dei suddetti fanghi, mediante la pratica dello spandimento agronomico.

Altro settore particolarmente di cui il Corpo forestale si è occupato è quello che concerne l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici disciplinata da un comparto normativo alquanto ampio e complesso (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, D.M. 7 aprile 2006 e legge regionale Veneto n. 33/1985).

Dai controlli effettuati sono emersi casi di irregolare documentazione di trasporto, in quanto non conforme alle disposizioni normative di carattere regionale. Ancora, nell'ambito dei controlli sulle attività di recupero svolte da aziende autorizzate in regime di procedura semplificata, si annoverano sia specifiche verifiche in azienda, sia controlli stradali. Tali accertamenti hanno avuto

ad oggetto particolari categorie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, quali RAEE, pneumatici fuori uso, materiali in polietilene e rottami ferrosi.

Nella relazione del comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato (doc. 28/2) viene posto in evidenza che il settore dei RAEE vede l'interesse da parte di cittadini prevalentemente di origini africane, che gestiscono tali "rifiuti" in aree urbane. E' altresì emerso dai controlli svolti sul territorio che, in più casi, tali cittadini africani, titolari di "aziende import-export", effettuavano una serie di spedizioni transfrontaliere di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e loro parti esibendo regolari fatture di acquisto e vendita.

I suddetti controlli, di stampo per lo più preventivo che repressivo, hanno, in alcuni casi, posto in evidenza illeciti penali riconducibili alle violazioni di cui agli articoli 255, 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La relazione si conclude con un elenco delle attività di repressione svolta dal Corpo forestale, con indagini e sequestri, che hanno visto coinvolti imprenditori, che gestivano rifiuti non pericolosi, provenienti da cantieri edili e dalla realizzazione di opere infrastrutturali e ai quali è stato contestato il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tra le inchieste svolte dal Corpo forestale dello Stato merita di essere segnalata quella concernente il cantiere per l'edificazione del nuovo polo ospedaliero di Monselice, il quale, nel mese di luglio 2013, è stato sottoposto a controlli da parte della polizia giudiziaria, per quanto concerne la movimentazione di terre e rocce da scavo, posto che, nel corso di una delle attività di controllo svolte nelle zone limitrofe, in località Sabbionara del comune di Monselice (PD), era stato riscontrato il trasporto e lo sversamento, su un'area di proprietà privata, di terra proveniente dall'escavazione della rete fognaria dell'erigendo polo ospedaliero. Il materiale era disposto in cumuli per un volume totale di circa 600 metri cubi. e, dopo essere stato sottoposto a sequestro, è stato campionato per le analisi da parte dei tecnici dell'ARPA Veneto.

All'esito delle indagini, sei persone sono state deferite all'autorità giudiziaria, per concorso in trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e articolo 110 del codice penale).

Altre indagini hanno riguardato titolari di impianti di autodemolizioni e di carrozzerie, ai quali è stata contestata la violazione dell'articolo 256, comma 1, lett. b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente la gestione illecita di rifiuti pericolosi, ovvero violazione dell'articolo 256 comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, per l'inosservanza delle prescrizioni richiamate nell'autorizzazione provinciale e delle norme relative alle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso e delle componenti pericolose degli stessi (oli, filtri, batterie e simili), con conseguente pregiudizio per

l'ambiente. In questi casi, gli impianti di demolizione di autovetture sono stati sottoposti a sequestro e di seguito dissequestrati, previa caratterizzazione del terreno e bonifica del sito, com'è accaduto per la Automultiservice srl, poi F.lli Manin sas, esercente attività di autodemolizione nel comune di Stanghella.

A sua volta, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, nel corso della sua audizione, dopo aver riferito che nel primo semestre sono stati iscritti n. 66 procedimenti penali a carico di noti per reati ambientali. Le notizie di reato attengono molto spesso allo sversamento in acque superficiali di residui di lavorazione zootecnica e agricola o di rifiuti derivanti dalla demolizione edilizia.

10. Alcune considerazioni sull'attività di contrasto ai reati ambientali

Il dottor Matteo Stuccilli, nel corso della sua audizione del 20 novembre 2014, ha posto in evidenza un elemento di sofferenza del sistema giudiziario nel perseguire i reati ambientali, che attiene alla loro natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di prescrivere in un tempo assai breve, che è di quattro anni, salvo che non vi sia l'interruzione. Soprattutto, i reati contravvenzionali non consentono di attivare quelle iniziative investigative, quali le intercettazioni telefoniche, che sono un strumento altamente utile e necessario per accertare reati di questo tipo, che molto spesso vengono consumati, coinvolgendo una filiera articolata di soggetti e di società, con la conseguenza che si fermano a quel tipo di accertamento e i procedimenti penali vengono definiti con l'esercizio dell'azione penale, ovvero con la richiesta di decreto penale di condanna.

In realtà, osserva la Commissione di inchiesta, il sistema del decreto penale di condanna, di cui agli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale regge solo per i reati puniti, anche in via alternativa, con la pena dell'ammenda. Viceversa, per i reati puniti con la pena dell'arresto, la conversione della pena detentiva fino a mesi 6 (articolo 53, legge 24 novembre 1981 n. 689) con pena pecuniaria funziona molto meno, considerato che il ragguglio della pena detentiva con quella pecuniaria è pari a euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva.

Di conseguenza, gli importi da pagare possono essere molto elevati, con la conseguenza che il decreto penale di condanna, di norma, viene opposto, dando luogo a un giudizio di opposizione, che segue le regole del giudizio ordinario.

Viceversa, la prassi giudiziaria indica, quale momento di rivitalizzazione del fascicolo processuale (il più delle volte destinato a concludersi con la prescrizione), il blocco delle attività illecite, mediante l'uso del sequestro preventivo (misura autorizzata dal gip) e/o del sequestro probatorio (misura disposta dal pubblico Ministero).

In sede di richiesta di dissequestro dell'impianto, da parte dell'indagato è possibile imporre delle prescrizioni, che sono volte a eliminare o a ridurre gli effetti del reato, mediante quell'attività di bonifica del sito o di regolarizzazione dell'attività produttiva, che viene imposta dal giudice e attuata dall'indagato, proprio, allo scopo di ottenere il dissequestro del sito o dell'impianto produttivo, come si è visto a proposito dei Lando o a proposito dell'Automultiservice srl nel comune di Stanghella. In tali casi, il fermo dell'attività produttiva di un'azienda ha effetti ben più incisivi della sanzione penale, anche perché la puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dal giudice per le indagini preliminari o dal pubblico Ministero, titolare delle indagini, viene assicurata dal Corpo forestale dello Stato o dai carabinieri del NOE.

Si tratta, tuttavia, di fattispecie particolari che investono società o ditte strutturate, ancora *in bonis*, posto che, in caso di fallimento, non essendovi più un operatore economico, il sequestro è privo di effetti sui privati cittadini. In ogni caso, il sequestro è misura che non consente di affrontare i casi di sversamento di rifiuti in discariche o l'abbandono incontrollato di rifiuti.

Ancora, deve essere rilevato che il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si applica anche ai reati ambientali, a sensi articolo 25 *undecies*, introdotto con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121. Com'è noto, il decreto legislativo sopra richiamato estende alle persone giuridiche la responsabilità per taluni reati commessi da persone fisiche che operano per la società. Invero, il legislatore, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza il fatto illecito, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a loro vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il sistema posto in essere dal decreto legislativo legge 8 giugno 2001, n. 231 è particolarmente severo in quanto, oltre a sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e simili, prevede "sempre", cioè, in ogni caso, l'applicazione della sanzione pecuniaria, che può arrivare a molte migliaia di euro ed è commisurata alle condizioni economiche dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione medesima.

Per quanto riguarda tali sanzioni, merita di essere sottolineato che si tratta di una normativa molto positiva, considerato che, per le persone giuridiche, non vige l'istituto della prescrizione del reato, che trova applicazione solo per le persone fisiche (articoli 157 e seguenti del codice penale).

Inoltre, le sanzioni molto variegata e anche efficaci vanno a colpire il patrimonio degli enti e possono portare alla cessazione dell'operatività di determinate ditte, quindi, certamente, possono

essere positive. Tuttavia, deve essere osservato che l'accertamento della responsabilità amministrativa delle società coinvolte nell'attività illecita dei loro rappresentanti - intervenendo all'esito di tre gradi di giudizio - può essere tardiva, potendo accadere che, nelle more del giudizio, il patrimonio sociale sia andato disperso.

11. Conclusioni, con particolare riguardo al “caso Fior”.

Nella provincia di Padova vi sono n. 200 impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero anche in AIA., oltre a un impianto di termodistruzione di rifiuti urbani nel comune di Padova. Merita di essere sottolineato, in modo positivo, il fatto che nella provincia di Padova il sistema di gestione dei rifiuti urbani è retto da alcuni impianti ritenuti strategici, che consentono l'autosufficienza. Sul territorio insistono due discariche, ancora operative e, cioè, la GEA nel comune di Sant'Urbano e la S.E.S.A., nel comune di Este, che hanno entrambe presentato progetti di ampliamento.

La discarica di Sant'Urbano è stata individuata dalla regione Veneto, come “impianto tattico regionale”, inteso come strategico, a livello regionale. Non vi sono problemi per la discarica di Este, gestita dalla S.E.S.A. spa, il cui capitale è al 51 per cento in mano pubblica. Si tratta di un impianto che esegue la raccolta differenziata, il compostaggio, la gestione anaerobica ed è anche un impianto fotovoltaico; quindi, si tratta di un impianto molto complesso.

L'impianto di termovalorizzazione presente nel comune di Padova - San Lazzaro, gestito dal AcegasApsAmga spa del Gruppo Hera, che a regime può trattare 600 tonnellate al giorno, corrispondenti a circa 200.000 tonnellate l'anno e che, a partire dal mese di giugno 2014, è stato autorizzato con provvedimento di AIA come impianto di recupero energetico (operazione RI).

Si tratta di un termovalorizzatore che il direttore provinciale ARPA di Padova, Vincenzo Restaino, definisce “funzionante e senza grossi problemi, posto che anche le piccole criticità riscontrate sono state affrontate e risolte con molta attenzione”. Invero, dalla relazione ARPA Veneto del 13 novembre 2014 (doc. 21/2), risulta che l'impianto è accreditato ISO 14000 dal 2001 ed è registrato EMAS dal 2002. Negli ultimi anni sono state effettuate le seguenti modifiche strutturali, al fine di migliorare l'impatto ambientale, di incrementare la quantità di rifiuti smaltiti e di produrre energia elettrica.

Vi sono, infine, due discariche in fase di chiusura, la discarica gestita dalla società pubblica Etra nel comune di Campodarsego e la discarica sita nel comune di Ponte San Nicolò. Viceversa, deve registrarsi un grave episodio di *mala gestio*, che ha coinvolto la discarica GEA nel comune di Sant'Urbano, con un progetto di “forestazione” ideato e poi effettivamente realizzato, ma solo a livello progettuale e non per quanto riguarda l'effettiva esecuzione dell'opera commissionata dalla

regione Veneto, dal dirigente regionale Fior Fabio, la cui posizione è stata ampiamente illustrata nel capitolo sulla regione Veneto. L'unico risultato conseguito da tale progetto è consistito nell'avvenuta distrazione di fondi pubblici regionali, nella rilevante misura di circa 5 milioni di euro, somma complessiva esplicitamente indicata dall'assessore all'ambiente della regione Veneto, Maurizio Conte, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, a fronte di una spesa effettiva sostenuta dalla società incaricata, la Green Project srl, per la "forestazione" della discarica di Sant'Urbano, pari a 63.566,32 euro, con la piantumazione di appena n. 2.274 alberi.

Questa vicenda ha avuto inizio nel 2003, con l'approvazione da parte della giunta regionale del Veneto del cosiddetto progetto "BOSCO", finalizzato a interventi di forestazione delle zone limitrofe alla discarica di Sant'Urbano, grazie a fondi che sono stati individuati ed effettivamente reperiti, con l'inserimento nella tariffa di conferimento dei rifiuti presso la stessa discarica di una specifica quota di a euro 10 a tonnellata di rifiuti, poi, ridotta a circa 4 euro. L'intera operazione è stata sponsorizzata dall'ingegnere Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente Generale della direzione tutela ambiente, il quale, non solo, è intervenuto presso la giunta regionale del Veneto nella fase progettuale e nella determinazione dell'importo della tassa sui rifiuti, posta a carico di alcuni comuni limitrofi alla discarica di Sant'Urbano, ma ha anche operato affinché la giunta regionale, in data 8 novembre 2005, ratificasse l'incarico della forestazione, da lui conferito alla società Green Project srl, amministrata dai suoi uomini e della quale egli stesso era socio occulto, in assenza di qualsivoglia procedura di gara.

L'operazione si è conclusa molti anni dopo, solo nel 2012, quando la regione Veneto, molto tardivamente, ha preso atto che a Sant'Urbano e nel limitrofo comune di Piacenza d'Adige non era stata realizzata forestazione alcuna, nonostante il rilevante impegno di fondi pubblici.

Con grave ritardo, la regione Veneto ha recuperato dalla Green Project srl solo la somma di circa 2.000.000,00 di euro, mentre non è stata recuperata la differenza di circa 3.000.000,00 di euro, che è stata distratta in favore di altre società del "gruppo Fior", mediante un giro vorticoso di false fatturazioni per operazioni inesistenti.

Vi è poi la situazione in cui versa il comune di Pernumia, dove si trovano parte degli impianti della C&C spa di Cappelletto Fabrizio, il quale miscelava rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da tutte le province del Veneto e anche dell'Emilia Romagna, producendo un composto, denominato "congloem", venduto e utilizzato anche per i sottofondi stradali e ferroviari, nonostante si trattasse di una miscela di rifiuti. La vicenda è emblematica di un sistema penale che non funziona, posto che gli imputati, che hanno patteggiato la pena, sono stati coperti dall'indulto, mentre gli altri imputati, che hanno proseguito con il rito ordinario, hanno conseguito il risultato a loro favorevole della prescrizione dei reati.

In conclusione, poiché tutti figurano nullatenenti e la C&C è stata già dichiarata fallita nel 2005, sono rimasti a carico degli enti territoriali i costi, stimati in 10 milioni di euro, per il solo allontanamento dei rifiuti pericolosi, pari a circa 52.000 tonnellate, ancora presenti nei capannoni della società, posti nel comune di Pernumia.

Ancora, la relazione si occupa di un traffico transfrontaliero di rifiuti verso la Cina, gestito da Levio Loris e da personale della omonima società, in associazione per delinquere presso gli impianti di Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza, in provincia di Padova, e di Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Sul punto, va rilevato che l'associazione per delinquere è stata dal Levio costituita con i direttori e gli impiegati amministrati della sua società, con un organigramma, che vedeva la loro piena e consapevole partecipazione nell'attività delittuosa che andavano svolgendo.

Alla luce della gravità dei reati consumati da Levio Loris, è stato osservato che la pena che il gup gli ha inflitto di anni tre di reclusione, dopo un improprio riconoscimento di attenuanti generiche, neanche motivato, è sicuramente del tutto privo di ogni deterrenza rispetto a comportamenti simili.

Ancora, la relazione della Commissione di inchiesta sulla provincia di Padova prende in considerazione la vicenda della Ecolando srl, i cui titolari, Lando Tiziano e Lando Nicola hanno gestito, in modo illecito e impunemente per almeno dieci anni, rifiuti pericolosi e non pericolosi presso i loro impianti di trattamento di Fossò (VE) e a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), già ampiamente trattata nel capitolo sulla Città metropolitana di Venezia. In particolare - come si è visto - la tecnica dei due Lando era quella di attestare falsamente operazioni di recupero mai avvenute, nonché attività di miscelazione/accorpamento diverse da quelle effettivamente realizzate ovvero l'ingresso presso i loro impianti di quantità fittizie di rifiuti, in ogni caso, con l'abusiva modifica dei codici CER dei rifiuti in entrata.

Con tali modalità truffaldine, la "merce" non cambiava solo nome, ma anche tipologia e quel che non poteva essere portato in discarica, perché non trattato, diventava "buono".

Ciò che colpisce, anche in questa vicenda, è il coinvolgimento di un elevatissimo numero di aziende, anche di spessore (si pensi solo alla filiale di Venezia - Mestre della Gondrand spa, primaria società di trasporti nazionali e internazionali) del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che grazie ai Lando smaltivano i loro rifiuti in modo illecito e per di più in quantità industriali.

Il capitolo sulla provincia di Padova prosegue con la rappresentazione di numerose attività di contrasto, svolte dalla Guardia di finanza di Padova e dal Corpo forestale dello Stato. Comunque, anche tali indagini giudiziarie hanno posto in rilievo l'esistenza di un vero e proprio "sistema industriale" dell'illecito trattamento dei rifiuti che, coinvolgendo sia agli impianti di trattamento,

sia le aziende conferitrici, appare alternativo al “sistema legale”, per le dimensioni e la vastità del fenomeno.

Vi sono, infine, alcune considerazioni, di carattere tecnico giuridico, sulla sofferenza del sistema giudiziario nel perseguire i reati ambientali, che attiene alla loro natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di prescrivere in un tempo assai breve, che è di quattro anni o cinque in caso di rinvio a giudizio, e all'impossibilità di attivare quelle iniziative investigative, quali le intercettazioni telefoniche, che sono un strumento altamente utile e necessario per accertare reati di questo tipo, che molto spesso vengono consumati, coinvolgendo una filiera articolata di soggetti e di società, con la conseguenza che le indagini si fermano a quel tipo di accertamento, mentre i procedimenti penali promossi dagli uffici della procura della Repubblica vengono definiti con l'esercizio dell'azione penale, ovvero con la richiesta di decreto penale di condanna.

L'unico momento di rivitalizzazione del fascicolo processuale, il più delle volte destinato a concludersi con la prescrizione, è costituito dal blocco delle attività illecite mediante l'uso del sequestro preventivo (misura autorizzata dal gip) e/o del sequestro probatorio (misura disposta dal pubblico Ministero). Accade, infatti, che in sede di richiesta di dissequestro dell'impianto da parte dell'indagato è possibile imporre delle prescrizioni, che sono volte a eliminare o a ridurre gli effetti del reato, mediante quell'attività di bonifica del sito o di regolarizzazione dell'attività produttiva, che viene imposta dal giudice e attuata dall'indagato, proprio, allo scopo di ottenere il dissequestro del sito o dell'impianto produttivo, come si è visto a proposito dei Lando o a proposito dell'Automultiservice srl nel comune di Stanghella.

CAPITOLO IV - La provincia di Verona

1. La gestione dei rifiuti

La provincia di Verona è distribuita su un territorio variegato, comprensivo di pianura, colline e zone montuose, con una superficie di 3.121 chilometri quadri, in cui vivono circa 1.167.000 abitanti (densità 295 ab/chilometri quadri), suddivisi in 98 comuni. Il prefetto di Verona, Perla Stancari, nel corso dell'audizione svolta il 17 ottobre 2014, ha riferito che la provincia di Verona produce ogni anno tonnellate circa 435.000 di rifiuti solidi urbani (RSU) ed è la seconda provincia della regione a produrre più rifiuti.

Per quanto attiene, in particolare, la provincia di Verona, dalla relazione dell'ARPA Veneto del 23 ottobre 2014 (doc. 8/2) risulta che nell'anno 2013 nella provincia di Verona sono state prodotte complessivamente 435.133 tonnellate di rifiuti urbani, pari ad un quantitativo pro-capite di 472 kg/abitante/anno.

La raccolta differenziata si attesta al 65,2 per cento del totale prodotto e corrisponde a 269.948 tonnellate avviate ad impianti di recupero presenti nella regione. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 165.184 tonnellate, è stato destinato: A) per il 58 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico AGSM di Verona Ca' del Bue, che ha prodotto 33.000 tonnellate di CDR avviato a impianti di incenerimento fuori regione, e 57.000 tonnellate di rifiuto CER 191212, di cui il 35 per cento avviato in discarica e il 61 per cento a trattamenti vari; B) per il 27 per cento direttamente in discarica (Legnago, Sommacampagna e S. Urbano); C) per il 15 per cento, principalmente rappresentato da spazzamento e ingombranti, a recupero di materia.

Il territorio provinciale era stato suddiviso (in base alla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 e alla successiva DGRV n. 13 del 2014) in tre bacini territoriali, denominati "Verona Ovest" (cui appartengono 33 comuni), "Verona Est" (25 comuni) e "Verona Sud" (40 comuni), mentre i consigli di bacino non risultano ancora formalmente costituiti e operativi.

Successivamente è intervenuta la delibera della giunta regionale n. 288 del 10 marzo 2015, che ha ridefinito i bacini con il comune di Verona. In particolare, la suddetta delibera ha approvato una nuova aggregazione dei bacini territoriali della provincia di Verona, definendo per il comune di Verona un bacino a se stante, denominato "Verona Città", e qualificando lo stesso comune come ente di coordinamento per la costituzione del relativo consiglio di bacino.

1. Gli impianti e le discariche

In Veneto insistono 26 impianti di compostaggio (trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata) e di digestione anaerobica, che operano con "procedura ordinaria",

mentre altri 50 impianti operano con “procedura semplificata”. Dei 26 impianti a “procedura ordinaria”, 9 operano in provincia di Verona per il compostaggio e 3 di essi anche per la digestione anaerobica e sono situati nei comuni di Isola della Scala e Villa Bartolomea. Il 38 per cento del rifiuto totale è conferito nelle 9 discariche attive in tutta la regione, di cui 8 appartenenti alla “ex 1° cat.” e 1 alla “ex 2°”.

Per quanto riguarda gli impianti di recupero della frazione organica, il sistema nel territorio provinciale veronese ha una potenzialità elevata rispetto al fabbisogno interno, per cui è in grado di trattare rifiuto organico di altre realtà territoriali.

Ad oggi, la gestione dei rifiuti urbani è affidata a più di 30 soggetti ed è molto frammentata nella provincia di Verona, con 10 soggetti, tra cui AMIA (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale - Verona spa), SERIT, SIVE ed ESA-COM, che effettuano il servizio per più comuni, tramite affidamento *in house* o con gara. La situazione impiantistica (aggiornata al 31/12/13) in provincia di Verona è di seguito descritta:

- recupero materia: 128 impianti in procedura ordinaria e 94 in regime semplificato;
- recupero energia: 9 impianti in regime semplificato;
- pretrattamento: 11 impianti di trattamento chimico fisico in AIA, 1 impianto di trattamento biologico in AIA e 6 impianti in regime ordinario.

Sono presenti inoltre 5 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui una pubblica autorizzata allo smaltimento dei rifiuti urbani (Legnago), nonché 5 discariche per rifiuti inerti. Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti (urbani e speciali) negli anni 2012 e 2013.

Elenco degli impianti discarica presenti in provincia di Verona

DISCARICHE PER NON PERICOLOSI						
	provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo (m ³) al 31/12/13	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
1	VR	COMUNE DI LEGNAGO	Legnago	955.000	82.567	74.965
2	VR	INERTECO	Zevio	206.510	43.297	44.448
3	VR	PROGECO AMBIENTE	San Martino B.A.	666.425	172.751	164.786
4	VR	PRO-IN	Sommacampagna	120.000	21.620	14.315
5	VR	GEO NOVA	Sommacampagna	645.000	12.496	54.073
DISCARICHE PER INERTI						
6	VR	Teco	Grezzana	29.000	0	0
7	VR	Consorzio Marmisti della Valpantena	Grezzana	5.500	50.126	60.578
8	VR	Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty Soc. Coop A. RL Ecoblu	Caprino Veronese	417.000	165.364	212.976
9	VR	La Rustica Breonio srl	Fumane	4.762	0	0

10	VI	Scavi Rabbi	Valeggio sul Mincio	396.500	209	53.392
----	----	-------------	---------------------	---------	-----	--------

Quanto alle discariche per rifiuti urbani, nella provincia di Verona, è attiva solo la discarica di Torretta a Legnago, che è senz'altro in grado di assorbire maggiori quantità di RSU, mentre altre due discariche per rifiuti urbani presenti e, cioè, la discarica di "Ca' Filissine", sita nel comune di Pescantina, e la discarica di "Cà Baldassarre", sita nel comune di Valeggio sul Mincio, sono ormai cessate da tempo e stanno creando gravi problemi all'ambiente, a causa della dispersione in falda del percolato.

Così esaurito il discorso sulle discariche nella provincia di Verona, occorre passare all'esame della situazione degli inceneritori. Sul punto, va detto subito che il 10 per cento dell'intero rifiuto urbano prodotto nel Veneto è conferito in uno dei tre inceneritori presenti in Veneto, posto che l'unico inceneritore presente nella provincia di Verona, quello di "Cà del Bue", è inattivo dall'anno 2006. In particolare, dal 2006 l'impianto lavora a regime ridotto, in quanto il sistema prevede solo il funzionamento dell'impianto di separazione delle frazioni secco-umida con la produzione di CDR - combustibile da rifiuti - e una quantità di frazione secca e umida in uscita.

Dal 1° luglio 2008 la gestione dell'impianto è stata affidata ad AMIA (azienda multiservizi di igiene ambientale Verona spa), ma allo stato l'impianto è fermo, in quanto l'AGSM (azienda generale servizi municipalizzati) ha deciso di interrompere il termico trattamento dei rifiuti per un periodo necessario allo studio di possibili soluzioni. Da ultimo, nel mese di febbraio 2016, l'AGSM, in luogo dell'incenerimento dei rifiuti, ha conferito alla società spagnola Urbaser l'appalto per un impianto di biogas destinato a trasformare in metano 40.000 tonnellate all'anno di frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata, ovvero dalla separazione meccanica dei rifiuti che viene già effettuata a Ca' del Bue. Peraltro, il prefetto di Verona ha riferito alla Commissione che, nel corso degli anni, si sono susseguite svariate manifestazioni di protesta da parte di comitati e associazioni di cittadini contro la paventata riapertura dell'impianto con un nuovo progetto messo a punto da AGSM.

Per quanto riguarda la depurazione in provincia di Verona, il responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Giuseppe Stanghellini, nel corso della sua audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito che la provincia di Verona ha due grossi impianti di depurazione e inoltre recepisce lo scarico della rete consortile dei depuratori del distretto conciario vicentino, attraverso il Consorzio A.Ri.C.A., con sede nel comune di Cologna Veneta, in provincia di Verona.

Il primo dei due depuratori si trova nella città di Verona ed è gestito molto bene, senza grossi problemi. L'altro, il depuratore di Peschiera del Garda, invece, è gestito da AGS e riceve i reflui che sono collettati nelle due sponde orientale e occidentale del lago di Garda. Questo depuratore ha molti problemi per quanto riguarda le acque parassite, conseguenti all'innalzamento del livello del

lago (negli ultimi anni è successo in un paio di stagioni) che, portando nel collettore acque parassite, mette in difficoltà il depuratore.

Sul punto, l'assessore all'ambiente della regione Veneto, Maurizio Conte, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che occorre rivedere il sistema di depurazione delle acque lacuali, quindi l'intera rete, con particolare riguardo a tale depuratore, che ha bisogno di essere adeguato, con interventi di ammodernamento del complessivo importo di 200 milioni di euro, suddivisi tra le due regioni anzidette.

3. Le criticità concernenti alcune discariche per rifiuti urbani

3.1 La discarica di “Ca’ Filissine nel comune di Pescantina

La discarica è ubicata alle porte della Valpolicella, zona collinare rinomata a livello mondiale per la produzione vitivinicola, nel comune di Pescantina, la cui superficie è di 27 chilometri quadrati, con una popolazione di 17.000 abitanti.

La realizzazione e la gestione della discarica di Cà Filissine - un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti assimilabili agli urbani (RSA) - sono state affidate in concessione dal comune di Pescantina alla società Aspica srl (successivamente, incorporata dalla società Daneco Impianti spa), con convenzione del 17 febbraio 1987.

A seguito dell'approvazione di un progetto di ampliamento della discarica, il comune di Pescantina ha affidato i lavori di ampliamento e la successiva gestione direttamente alla medesima concessionaria, Daneco Impianti spa (successivamente denominata “Daneco”), in forza di una nuova convenzione stipulata in data 1° novembre 1999, avente un durata decennale, ma con protrazione della stessa oltre i dieci anni “ove a tale data non risultasse esaurita la volumetria prevista nel progetto della discarica, per il tempo necessario al totale completamento dell'impianto” (articolo 5).

In data 28 agosto 2006 la discarica è stata oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo da parte del gip del tribunale di Verona per il sospetto inquinamento delle acque di falda, invase dal percolato, sicché l'attività di conferimento dei rifiuti è stata sospesa quando ancora la volumetria dell'impianto non era esaurita. Nel mese di marzo del 2007 i consulenti tecnici della procura della Repubblica in Verona hanno individuato, quale unica fonte dell'inquinamento della falda acquifera, la discarica Cà Filissine, a causa della rottura del manto di impermeabilizzazione della stessa discarica sul fondo e sulle pareti. Invero, il sito in argomento è ubicato in un'area in passato interessata da una intensa attività estrattiva di materiale inerti ghiaioso-sabbiosi.

La depressione creata con gli scavi nel settore orientale, per una estensione di circa 60.000 metri quadri, è stata riempita in una fase precedente l'entrata in vigore della prima normativa di settore, risalente ai primi anni '80, principalmente, con rifiuti urbani e fanghi derivanti dalla lavorazione della pietra, frammisti a terreni di riporto. La sua superficie, in passato, è stata in parte adibita a vigneto, ma ora è prevalentemente incolta. La parte restante dell'area a occidente della precedente, per una estensione di circa 125.000 metri quadri, è stata in una fase successiva attrezzata a discarica controllata. Occupa una profonda depressione, il cui fondo giace a circa 70 m.s.l.m., una quarantina di metri sotto il piano campagna circostante e originario, che è prossimo a quota 110 m.s.l.m.. Considerevoli sono le volumetrie occupate dai rifiuti, pari a circa 1.900.000 metri cubi per la prima discarica realizzata; il bacino è stato poi colmato e sopraelevato rispetto al piano campagna, fino ad una quota di circa 120 m.s.l.m.

Nell'ampliamento dell'impianto, non ultimato, sono stati smaltiti ulteriori circa 1.050.000 metri cubi di rifiuti fino al 29 agosto 2006 (data del sequestro). La cavità occupata della discarica si approfondisce all'interno di un potente orizzonte di sedimenti fluvio-glaciali, in prevalenza ghiaioso-sabbiosi, di elevata permeabilità, che ospita una falda a carattere freatico di buona potenzialità. Alla quota di circa 30-40 m.s.l.m., il deposito ghiaioso è interrotto da un orizzonte limoso argilloso, che risulta estendersi con continuità nell'area circostante l'impianto.

Nella zona in esame, la superficie freatica si colloca a quote variabili, fino a un massimo di circa 58 m.s.l.m. in fase di massima escursione negli ultimi anni. Al di sotto della falda freatica è presente un secondo acquifero confinato, che contiene una falda in pressione, anch'essa caratterizzata da buona potenzialità idrica ed utilizzata a scopo idropotabile. Il piano di base su cui è stata impostata l'impermeabilizzazione della discarica è posto a circa 75 m.s.l.m. nel caso dell'iniziale impianto, a circa 69 m.s.l.m. nel caso dell'ampliamento (cfr. relazione prefetto di Verona - doc. 108/1).

Lo smaltimento del percolato è, per convenzione tra Daneco Impianti spa e il comune di Pescantina, a carico del piano economico della discarica, che prevede lo stanziamento di apposite somme affinché siano utilizzate dal comune per tale servizio. Invero, come sottolineato dall'Arma dei carabinieri, il comune di Pescantina, sin dal 1995 - caso unico in Italia - ha scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore che, pertanto, non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, che era a carico del comune (doc. 108/1, pagina 8).

Il procedimento penale ha preso avvio dall'avvenuta constatazione che il percolato veniva scaricato nel corpo della discarica, senza previo trattamento (cfr. audizione Daniele Zovi, comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, pagina 3 del resoconto della seduta di martedì

28 ottobre 2014); inoltre, nel piezometro denominato “M7”, veniva acclarata la presenza di ammoniaca superiore ai limiti di legge.

Dopo il sequestro della discarica, è stata così promossa l’azione penale nei confronti di: 1) Bruschi Enrico, amministratore delegato della Daneco Impianti spa; 2) Filipponi Bernardino, direttore tecnico della società; 3) Cozzi Massimo, responsabile discariche della Daneco Impianti spa; 4) Chizzali Sebastiano, capo impianto e tecnico responsabile della discarica di Pescantina per conto della Daneco Impianti spa; 5) Sterzi Giorgio, direttore dei lavori per conto del comune di Pescantina; 6) Bordoni Claudio, responsabile dell’ufficio ecologia del comune di Pescantina; 7) Cossio Ferdinando, dirigente del settore ecologia della provincia di Verona, che sono stati rinviati a giudizio davanti il tribunale di Verona.

Il processo, che ha visto costituiti come parte civile il comune di Pescantina e la Lega ambiente Volontariato Veneto, ha avuto inizio con l’udienza di comparizione delle parti in data 2 dicembre 2009 e si è concluso con la lettura del dispositivo in data 15 ottobre 2012. Dunque, il processo è durato tre anni, pur se nella sentenza vengono dettagliatamente indicate le ragioni di numerosi rinvii delle udienze fissate, quali “l’impossibilità di comporre il collegio giudicante” ovvero “l’adesione degli avvocati alla proclamata astensione dalle udienze penali”.

Tuttavia - si osserva - la tempistica, per un totale di tre anni, lungo la quale si è sviluppato e concluso il suddetto processo, peraltro caratterizzato da elementi di particolare delicatezza, appare oltremodo eccessiva e sufficiente - purtroppo - a far maturare i termini di prescrizione, che come è noto decorrono anche nel corso della celebrazione del processo.

Comunque, con la suddetta sentenza del tribunale di Verona, n. 2112 del 15 ottobre 2012, depositata il 22 ottobre 2012 (doc.184/2), tutti gli imputati sopra citati sono stati riconosciuti responsabili del reato contravvenzionale di cui all’articolo 256 commi 2, 3 e 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione alla gestione della discarica, conseguente fuoriuscita di percolato e infiltrazioni dello stesso nelle acque sotterranee di falda. Il Cossio è stato riconosciuto responsabile anche del delitto, di cui all’articolo 328 comma 1 codice penale, per avere omesso di adottare i necessari provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica, imposti dall’articolo 208 comma 13, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il tribunale ha poi disposto il dissequestro dell’area posta sotto sequestro e la restituzione al comune di Pescantina, proprietario dell’area, con prescrizione allo stesso comune di attuare gli interventi necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni in falda, sotto il controllo e in coordinamento con l’ARPA Veneto. Quindi, il tribunale ha assolto gli imputati Sterzi, Filipponi, Cozzi, Bruschi e Bordoni dal delitto di cui agli articoli 440, comma 2, e 452, comma 2, del codice penale, contestato